

SPEDIZIONE	
Prot. N. _____	del _____
L'Imp. Resp.le _____	

Provincia di Catania

COMUNE DI GRAMMICHELE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>118</u> del Reg. del <u>30-05-2003</u>	OGGETTO:	GRUPPO TECNICO – Modifiche ed integrazioni al Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
---	-----------------	--

L'anno duemila tre= il giorno trenta = del mese di maggio=
alle ore 13,45 e seg nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione,
si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Sigg.:

Geom. Canzoniere Salvatore	- SINDACO
Sig. Caruso Raffaele	- ASSESSORE
Sig. Branciforte Michele	
Prof. Porrovecchio Giacomo	
Sig. Azzolina Carmelo	

NON E' INTERVENUTO:

Sig. Salafia Giovanni Michele – Assessore -

Partecipa il Segretario Generale Sig. Dr. Angelo Umana

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n° 10 del 15.05.03, il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato che la proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dalle leggi vigenti resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazione in calce alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto del provvedimento proposto

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

La proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

La Giunta Municipale con successiva votazione ha dichiarato immediatamente esecutiva la deliberazione di cui all'oggetto con N. 5 voti su N. 5 votanti

5 - 0 MAG. 2003

CAPO DEL MUNICIPIO
S. M. M. M. M. M.

CAPO DEL MUNICIPIO S. M. M. M. M.

CAPO DEL MUNICIPIO S. M. M. M. M.

CAPO DEL MUNICIPIO S. M. M. M. M.

CAPO DEL MUNICIPIO S. M. M. M. M.

CAPO DEL MUNICIPIO S. M. M. M. M.

CAPO DEL MUNICIPIO S. M. M. M. M.

CAPO DEL MUNICIPIO S. M. M. M. M.

CAPO DEL MUNICIPIO S. M. M. M. M.

COMUNE DI GRAMMICHELE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

H ^o 10 dd 15.05.03	OGGETTO :	GRUPPO TECNICO : Modifiche ed integrazioni al Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
--------------------------------------	------------------	--

PROPOSTA: Settore Tecnico

PROPONENTE: Assessore all'urbanistica

PREMESSO :

- che con Delibera di Giunta Municipale n° 247 del 31.12.2002 veniva adottato il Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sopra citato;
- che nella fase istruttoria di alcune istanze la Commissione Pubblicità ha riscontrato alcune incongruenze all'interno delle N.T.A del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sopra citato;
- che la stessa Commissione Pubblicità ha ritenuto opportuno modificare alcuni articoli delle N.T.A. e sopprimere l'articolo 7 delle norme stesse (Manufatti e cartelli con sponsor).

CONSIDERATO

- che necessita rielaborare il testo delle N.T.A del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari apportando le opportune correzioni e modifiche ;
- Che l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'architetto Pasquale DE GAETANO, già redattore del Piano e consulente interno nominato con Determinazione Sindacale n° 27 del 05.12.2002 , ad apportare le opportune correzioni e modifiche evidenziate dalla Commissione Pubblicità e nel contempo rielaborare il testo sostitutivo delle N.T.A .

Vista

- la documentazione comprendente :

1. Copia Norme Tecniche di Attuazione,

- Visto L'O.A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) Di approvare il testo corretto delle N.T.A. del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, redatto dall' Arch. Pasquale DE GAETANO costituito da :

1. Copia Norme Tecniche di Attuazione.

UFFICIO TECNICO:

La superiore proposta di deliberazione è stata formulata dall'Arch. Pasquale De Gaetano Giusta determina sindacale N° 27 del 05.12.2002.

Li1.5 MAG 2003.....

L'Istruttore Tecnico

Arch. Pasquale De Gaetano

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 142/90 e L.R. 48/91, vista la superiore proposta di deliberazione ed esaminati atti e leggi in essa richiamati si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Li2 MAG 2003.....

Il Capo Settore Tecnico

IL CAPO DELLA II SEZIONE
CAPO SETTORE TECNICO
Arch. Giovanni M. Cirino

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Canzoniere

F.to _____

L'ASSESSORE ANZIANO

Caruso

F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Umana

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

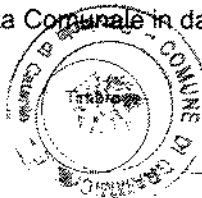
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata affissa all' albo pretorio comunale il giorno 8 GIU 2003 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- ☐ E' stata comunicata, con lettera n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari;
- ☐ E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in data _____ con lettera n. _____;
- ☐ E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 9 GIU 2003



Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri per il controllo:
- ☐ nei limiti delle illegittimità denunciate;
- ☐ perché ritenuta viziata di competenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio
- ☒ E' divenuta esecutiva il giorno _____
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co.:
- ☐ dell'atto;
- ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- ☐ avendo il Co. Re. Co. comunicato di non aver riconosciuto vizi di legittimità.

- ☒ E' stata affissa all'abo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

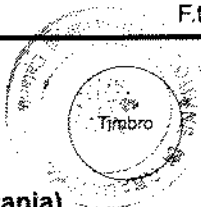
dal 8 GIU 2003 al 12 GIU 2003

Dalla Residenza comunale, li 23 GIU 2003

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 23 GIU 2003



F.to F.to Marcano

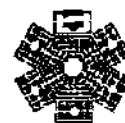
Il Segretario Generale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO. RE. CO. (Catania)



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



PIANO GENERALE IMPIANTI
PUBBLICITARI
Piano Attuativo

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Deliberazione di Giunta Municipale

N. 118..... del 30/05/2003

Il redattore del piano
Arch. Pasquale DE GAETANO
Consulente interno

INDICE

Art. 1 - Finalità del piano. –

Art. 2 -Criteri di determinazione del Piano Attuativo del Piano Generale Impianti Pubblicitari.

Art. 3 - Ripartizione della superficie e degli impianti.

Art. 4 – Zonizzazione.

Art. 5 – Classificazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 6 –Mezzi pubblicitari non costitutivi del Piano Attuativo del Piano Generale Impianti Pubblicitari.

~~**Art. 7 – Manufatti e cartelli con sponsor.**~~

Art. 8 - Impianti Pubblicitari localizzati dal Piano.

Art. 9 – Derghe alle distanze indicate all'art. 51 comma 4° del DPR 495/92 per il posizionamento dei mezzi pubblicitari..

Art.10 - Criteri generali d'installazione.

Art. 11 – Affissioni cartacee.

Art. 12 – Cartellonistica.

Art. 13 – Impianti pubblicitari a messaggio variabile.

Art. 14- Indicatori direzionali o preinsegne

Art.15 – Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità e arredo urbano).

Art.16 – Striscioni, locandine e stendardi.

Art. 17 - Pubblicità effettuata in forma ambulante tramite volantini

Art.18 – Teloni tesi.

Art.19 – Segni orizzontali reclamistici.

Art.20 – Pubblicità fonica.

Art.21 – Pubblicità sui veicoli.

Art.22 – Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

Art.23 – Pubblicità su edifici.

Art.24 – Pubblicità nei cantieri.

Art.25 – Pubblicità nei chioschi e nelle edicole.

Art.26 – Transenne parapetonali.

Art.27 – Impianti "Tipo insegna".

Art.28 – Insegne d'esercizio.



Art.29 – Mezzi pubblicitari gonfiabili.

Art.30 – Pubblicità commerciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art.31– Apposizione di mostre, vetrine e bacheche.

Art.32 – Attuazione del Piano.

Art.33 – Autorizzazione.

Art.34 – Procedura di presentazione dell'istanza di Autorizzazione permanente.

Art.35 – Procedura di presentazione dell'istanza di Autorizzazione temporanea.

Art.36 – Variazioni del Messaggio Pubblicitario.

Art.37 – Durata e rinnovo dell'Autorizzazione.

Art.38 – Obblighi dell'intestatario dell'Autorizzazione.

**Art.39 – Spostamento o Rimozione per motivi di pubblico interesse.
Anticipata Rimozione.**

Art.40 – Voltura dell'Autorizzazione

Art.41 – Cessazione dell'Autorizzazione

Art.42 – Mezzi pubblicitari abusivi o realizzati in difformità all'Autorizzazione.

Art.43 – Penalità,sanzioni,interessi,copertura immediata e rimozione.

Art.44 – Definizione agevolata delle sanzioni.

Art.45 – Diffida a adempiere ad attività di controllo.

Art.46 – Contenzioso.

Art.47 – Vigilanza.

Art.48 – Norme transitorie e finali.

Art.49 – Sanzioni.

Art.50 – Entrata in Vigore.

Art.51 – Rinvio.

**Allegato 1 - Capitolato d'Oneri per l'affidamento e gestione degli impianti
pubblicitari destinati a privati.**

Fanno parte integrante del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

- ⇒ Relazione Tecnica
- ⇒ Elaborato Grafico del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari .
- ⇒ Capitolato d'Oneri per l'affidamento e gestione degli impianti pubblicitari destinati a privati.

Finalità del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari siglato brevemente (P.A.P.G.I.P.), é di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando le caratteristiche ambientali, storiche, architettoniche, urbanistiche, e socio-economiche del Comune di **Grammichele**.

Il Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari detta le norme relative a tutti gli impianti e mezzi pubblicitari comprese le "insegne di esercizio" come definite dall'art. 47 comma 1 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo Codice della Strada.

Il Piano si uniforma :

1. *al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285, D.L.vo 10 settembre 1993 n°360);*
2. *a quanto stabilito dl Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche) ed alle loro seguenti variazioni è/o modificazioni;*
3. *allo Strumento Urbanistico Generale vigente;*
4. *al Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico approvato con D.A. n° 532 - D.R.U. del 24 luglio 2002 ;*
5. *al Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 89 del 06. 12. 94;*

Il Piano Attuativo disciplina in particolare :

1. la classificazione degli impianti pubblicitari;
2. la localizzazione degli impianti pubblicitari
3. le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari, con le relative condizioni;
4. la procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale;

Art. 2

Criteri di determinazione del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Per la determinazione del piano, si è provveduto ad effettuare:

1. un censimento degli impianti pubblicitari; il censimento ha il fine di consentire controlli di indirizzo, programmazione ed intervento normativo, per l'adeguamento degli impianti al P.A.P.G.I.P.;
2. una zonizzazione del territorio Comunale;
3. la classificazione dei mezzi pubblicitari per il Comune di Grammichele;
4. l'individuazione delle tipologie e dei limiti di installazione attraverso i quali il Piano, in completamento al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, pone i vincoli, le variazioni e le concessioni da questo demandate al Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 3

Ripartizione della superficie degli impianti

La superficie degli impianti pubblici da destinarsi alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissione di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica (Avvisi Istituzionali + Avvisi Funebri).	136.50 mq	21.11 %	195 fogli 0.70 x 1.00
b) alle affissione di natura commerciale.	210.00 mq	32.48 %	300 fogli 0.70 x 1.00
c) a soggetti privati con l'effettuazione di affissioni dirette .	300.00 mq	46.41 %	

Art. 4

Zonizzazione

Con riferimento alle valenze storico ambientali, urbanistiche, architettoniche ed archeologiche, turistiche, socio-economiche, il territorio del Comune di Grammichele è stato suddiviso in aree omogenee rappresentate graficamente nella tavola allegata.

Zona 1 :	"Centro Storico" di Grammichele . così come perimetrata dal Piano Particolareggiato di Recupero. Perimetrazione rossa
Zona 2 :	Rimanente centro abitato e zone agricole interne alla Perimetrazione del Centro Urbano verde
Zona 3 :	Zone D (artigianali, turistico, commerciali , terziario ecc.).

In ciascuna zona si sono individuati i punti di inserimento degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni di natura istituzionale, commerciale ed alle affissioni dirette.

Art. 5

Classificazione dei mezzi pubblicitari

In base al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, che definisce in termini generali i vari mezzi pubblicitari, il Piano regolamenta le seguenti tipologie di impianto pubblicitario:

- impianti di pubbliche affissioni;
- cartellonistica;
- impianti a messaggio variabile;
- indicatori direzionali o preinsegne;
- impianti pubblicitari di servizio (pensiline, paline, cestini, orologi,....);
- striscioni, locandine e stendardi;
- teloni tesi;
- segni orizzontali reclamistici;
- pubblicità fonica;
- pubblicità su veicoli;
- pubblicità all'interno di stazioni di servizio e parcheggi;
- pubblicità su edifici;
- pubblicità nei cantieri;
- pubblicità nei chioschi e nelle edicole;
- transenne parapetonali;
- impianti "tipo insegna";
- insegne di esercizio;
- mostre, vetrine e bacheche.

Art. 6

Mezzi non costitutivi del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Non rientrano nel computo degli impianti disciplinati dal Piano ma tuttavia soggetti alla disciplina del presente Regolamento, i seguenti mezzi pubblicitari:
 - a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
 - b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
 - c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
 - d. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
 - e. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo.
 - f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
 - g. Le insegne di esercizio dei negozi, targhe e simili.
 - h. Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento.
 - i. Impianti "tipo insegna".
 - j. Impianti a messaggio variabile.
 - k. Indicatori direzionali o preinsegne.
 - l. Impianti pubblicitari di servizio (pensiline, paline, cestini, orologi,).
2. Costituiscono inoltre pubblicità esterna, le seguenti tipologie di pubblicità che non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano:
 - a. pubblicità fonica
 - b. pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati.
 - c. Pubblicità commerciale per conto altrui, in luoghi aperti al pubblico.
 - d. Pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali.
 - e. Manufatti e cartelli con sponsor.

Art. 7

Manufatti e cartelli con sponsor

~~I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione del Parco Archeologico indicati al punto e) del comma 2 dell'articolo 6 non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor.~~

~~Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.~~

~~Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che:~~

- ~~a. Riporti solo il nome ed il marchio dello/degli sponsor.~~
- ~~b. Sia/siano intercambiabile/i.~~
- ~~c. Non superino il 25% della superficie del manufatto.~~
- ~~d. Sia/siano contenuto/i nelle seguenti superfici:~~
 - ~~○ Sui manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 250 cmq.~~
 - ~~○ Sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione del Parco Archeologico fino a 1000 cmq.~~



Art. 8

Impianti pubblicitari localizzati dal Piano

1. Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati a supportare.

Di seguito vengono elencati gli impianti pubblicitari localizzati dal presente piano ed individuati nell'allegato elaborato grafico.

1.1 Pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;

- Plance monofacciali o bifacciali a parete o ancorate al suolo;
Previsti n° 15 impianti - localizzati n° 7 impianti
0.70 x 1.00 formato corrispondente ad un 1 foglio ;

Localizzazione

- Piazza Carlo Maria Carafa;
- Campo sportivo;
- Campi da tennis;
- Area esterna al Civico Cimitero ;
- Ed in previsione nelle strutture pubbliche in fase di realizzazione.

- Plance monofacciali o bifacciali a parete o ancorate al suolo;
Previsti n° 40 impianti - localizzati n° 37 impianti
1.40 x 1.00 formato corrispondente a 2 fogli ;

Localizzazione

- Zona 1;
- Zona 2;
- Zona 3.

1.2 Avvisi Funebri;

- Plance monofacciali o bifacciali a parete o ancorate al suolo;
Previsti n° 25 impianti - localizzati n° 21 impianti
1.40 x 2.00 formato corrispondente a 4 fogli ;

Localizzazione

- 1.2.1 Zona 1;
- 1.2.2 Zona 2;
- 1.2.3 Zona 3.

1.3 Pubblica affissione di natura commerciale;

- Plance monofacciali o bifacciali a parete o ancorate al suolo;
Previsti n° 75 impianti - localizzati n° 73 impianti ;
1.40 x 2.00 formato corrispondente a 4 fogli ;

Localizzazione

- 1.3.1 Zona 1;
- 1.3.2 Zona 2;
- 1.3.3 Zona 3;
- 1.3.4 Area esterna al Civico Cimitero.

1.4 Affissione diretta dei privati;

E' prevista una superficie di 300,00 mq .

Nell'elaborato grafico sono evidenziati con apposita simbologia gli ambiti di localizzazione previsti (rettangolo rosso con simbologia M ed S) e quelli esistenti (cerchi concentrici di colore rosso) .

Sono ammesse le seguenti tipologie :

Cartelli o poster (monofacciali, bifacciali ecc.) di dimensioni diversificate comprese tra 6.00 e 18.00 mq.

Localizzazione .

- a. N° 2 poster o cartelli bifacciali di mq 18.00, affiancati ed ancorati al suolo, all'interno della " Zona 3 " Area Fieristica;
- b. N° 1 poster o cartello di dimensioni non superiore a mq 6.00 ancorato al suolo, all'interno della "Zona 3 " Area Artigianale;

- c. Poster o cartelli ancorati a muro nella:
- "Zona 3 "Area Artigianale;
 - Muro di contenimento perimetrale della Scuola Media " Galileo Galilei ";
 - Muro di contenimento perimetrale del Campo Sportivo;
 - Muro di contenimento di proprietà del Comune in via Piave angolo via De Gasperi;
 - Muro di contenimento perimetrale plesso scolastico " Ugo La Malfa ";

Gli impianti pubblicitari esistenti sono stati esclusi dal computo della superficie prevista dal P.A. che, comunque, ne riconferma la localizzazione e la dimensione.

1.5 indicatori direzionali o preinsegne;

Previsti n° 25 impianti - localizzati n° 20 impianti ;

- Impianti monofilari con un massimo di n° 6 preinsegne;
- Impianti bifilari con un massimo di n° 4 preinsegne;

Gli impianti esistenti e quelli previsti sono stati esclusi dal computo della superficie utilizzata per il dimensionamento del P.G.I.P.

1.6 Manufatti per la comunicazione / informazione culturale, turistica ed istituzionale;

- E' previsto un impianto pubblicitario del tipo " Telone Teso", eventualmente illuminato, in Piazza Carlo Maria Carafa a ridosso della parete cieca posta a confine con l'Area dell'ex Carcere (nell'elaborato grafico di Piano è evidenziato con il quadrato di colore blu e simboleggiato con la doppia TT).
- Sono previsti e localizzati, agli ingressi della città, n° 5 impianti pubblicitari.
La tipologia e le dimensioni degli stessi saranno definite successivamente in funzione delle immagini che dovranno essere rappresentati. Sono indicati con la simbologia " esagoni concentrici di colore blu .

2. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Gli impianti non localizzati previsti dal Piano saranno utilizzati in occasione di esigenze future o impreviste.

Art. 9

Deroghe alle distanze indicate all'art 51 comma 4° del D.P.R. 495/92 per il posizionamento di mezzi pubblicitari.

1. All'interno dei centri abitati, così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, si deroga alle prescrizioni sulle distanze fissate dallo stesso codice e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione , purchè gli impianti pubblicitari rispettino le caratteristiche e le limitazioni previste dal presente Piano .
2. Per le insegne di esercizio ed altre tipologie di impianti pubblicitari non localizzate dal presente piano, il Comune valuterà, nella fase istruttoria delle richieste autorizzative, eventuali deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro il centro



abitato limitatamente alle strade di tipo E) **Strade urbane di quartiere** ed
F) **Strade locali**.

DISTANZE DEROGATE

Distanza dal limite della carreggiata.	< 3, 00 mt
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.	15, 00 mt
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione .	15, 00 mt
Distanza dopo dei segnali di pericolo e prescrizione.	10, 00 mt
Distanza prima dei segnali di indicazione.	10, 00 mt
Distanza dopo dei segnali di indicazione.	5, 00 mt
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni.	15, 00 mt
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.	10 , 00 mt

Le sopra indicate e tabellate distanze minime determinate in deroga alla norma legislativa hanno valore solo se non viene ostacolata la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Devono essere inoltre rispettate le più ampie esigenze della circolazione stradale.

Art. 10

Criteri generali di installazione

Dimensioni.

Tutte le dimensioni e/o le **distanze** si intendono calcolate in rapporto al limite estremo del volume di massimo ingombro dell'impianto pubblicitario con esclusione delle strutture di sostegno poste alla base dell'impianto; le **superfici** utili si calcolano dal prodotto della base per l'altezza del rettangolo contenente l'immagine pubblicitaria.

Resistenza agli agenti atmosferici.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Strutture di fondazione e sostegno.

Le strutture di fondazione e di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Norme specifiche.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da **specifiche norme**, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Contenuto del messaggio.

Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possono recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni, in piena coerenza da quanto stabilito dal Codice Civile.

Resistenza agli atti vandalici.

Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili, dovranno essere rifiniti accuratamente, sia quando questo é esposto alla pubblica vista che in caso contrario.

Sagoma.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere **sagoma regolare**, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei **colori**, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo di prescrizione e d'obbligo limitandone la visibilità.

Manutenzione.

A tutti i mezzi pubblicitari dovrà essere garantito un adeguato programma di controllo e manutenzione al fine di evitare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.

La **luminosità** propria o portata deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione in base a quanto specificato dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La collocazione di qualunque impianto con parti elettriche deve risultare ad altezza superiore a 2,50 ml. da terra.

Divieti di collocazione.

Su tutto il territorio comunale è comunque vietata la collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle cunette e pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni, come meglio illustrato negli allegati grafici;
- lungo le curve che limitano la visibilità;
- su scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- su ponti e sottoponti non ferroviari;
- su cavalcavia stradali e loro rampe;
- su parapetti stradali;
- su barriere di sicurezza;
- su dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- sui pali di pubblica illuminazione;
- sui pali di segnaletica stradale.

Su tutto il territorio Comunale è inoltre vietata:



- la collocazione di impianti di qualunque tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi;
- il posizionamento anche a carattere temporaneo di cartelli, manifesti, striscioni ecc., sulle recinzioni e sulle inferriate dei balconi;
- vietata la collocazione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 11

Affissioni cartacee

Affissioni al muro.

Sono da considerare abusive, in base all'Art. 51 comma 1 del Regolamento del Codice della Strada, le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente a muro collocati fuori o dentro i centri abitati.

Sono consentite affissioni solo su supporti metallici consoni allo scopo.

Affissioni precarie

In tutto il territorio comunale, sia fuori che dentro i centri abitati, è vietata la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo posti in appoggio o ancoraggio su monumenti e fontane, su alberi, su arbusti e siepi, recinzioni od altro, ovvero collocati in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

Affissioni su plance a muro

a - Definizione.

Si definisce "plancia a muro" il manufatto metallico monofacciale ancorato al muro finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

b - Dimensioni e caratteristiche.

1. Per le plance di affissione a muro le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto allo standard affissionale cm.70 x cm.100 e multipli di tale standard o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione.
2. Non tutte le plance sono state localizzate (vedasi elaborato grafico allegato) consentendo il soddisfacimento di fabbisogni futuri.
3. La plancia a muro dovrà essere leggermente distanziata in modo da permettere un minimo di areazione. La distanza massima dal muro potrà essere di 5 cm. L'altezza della cornice dovrà essere almeno di cm.4.
4. Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per cause dovute a incuria o mancanze da parte di chi opera o gestisce l'affissione.
5. Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato. Tutti gli impianti installati dovranno essere verniciati dei colori verde scuro o grigio antracite, a scelta dell'Amministrazione Comunale.

Gli impianti destinati agli avvisi funebri dovranno essere di colore grigio scuro e dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore recante la scritta nera su fondo bianco **"Avvisi Funebri"**.

Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore con scritto **"Avvisi istituzionali"** e/o **Comune di Grammichele**.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Affissioni su plance a muro	Non consentita	Consentita	Consentita
Superficie minima e massima della singola plancia	*****	0.70 -2.80 mq. (1-4 fogli)	0.70 -2.80 mq. (1-4 fogli)
Tipologia impianti		Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato -colore verde scuro o grigio antracite-	Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato -colore verde scuro o grigio antracite-

Affissioni su plance ancorate al suolo**a - Definizione.**

Si definisce "plancia ancorata al suolo" il manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'ideale struttura di sostegno infissa nel suolo, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

b - Dimensioni e caratteristiche.

1. Per le affissioni su plance ancorate al suolo le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali cm.70 x cm.100 e multipli di tale standard o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione.
2. Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, a seguito del distacco di grandi porzioni di manifesti sovrapposti, causate da agenti atmosferici o atti vandalici.
3. Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato. Tutti gli impianti installati dovranno essere verniciati dei colori verde scuro o grigio antracite a scelta dell'Amministrazione Comunale.

Gli impianti destinati agli avvisi funebri dovranno essere di colore grigio antracite e dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore recante la scritta nera su fondo bianco **"Avvisi Funebri"**.

Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore con scritto **"Avvisi istituzionali"** e/o **Comune di Grammichele**.

Gli impianti destinati alle affissioni dirette dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore con scritto **"Affissioni dirette"** e/o **Comune di Grammichele**.

c - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Affissioni su plance ancorate al suolo.	consentita	consentita	consentita
Superficie minima e massima della singola plancia	0.70 -2.80 mq. (1-4 fogli).	0.70 -2.80 mq. (1-4 fogli).	0.70 -2.80 mq. (1-4 fogli).
Tipologia impianti	Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato - colore verde scuro o grigio antracite-	Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato - colore verde scuro o grigio antracite-	Strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato -colore verde scuro o grigio antracite-

L'Amministrazione Comunale si riserva:

- la scelta delle modalità, della localizzazione e dei tempi di inserimento degli impianti di affissioni;
- il diritto di recuperare ed adeguare alla nuova normativa gli impianti di affissioni esistenti.

Art. 12

Cartellonistica

a - Definizione.

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc.: può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

b - Dimensioni e caratteristiche.

All'interno dei centri abitati, i cartelli non possono superare la superficie utile di **18,00 mq.** per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio.

I cartelli dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a **1,50 ml.** dal piano stradale.

Le strutture di sostegno dei cartelli stradali dovranno essere di colore verde scuro o grigio antracite e potranno essere costituite anche da un singolo palo di sostegno posizionato al centro del cartello.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente ed è consentita solo ed esclusivamente negli appositi ambiti evidenziati nella tavola di Piano.

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Cartellonistica	Non consentita l'installazione	Consentita l'installazione.	Consentita l'installazione.
Superficie del singolo cartello	*****	Min 6.00 max 18.00 mq	Min 6.00 max 18.00 mq

Fuori dai centri abitati l'installazione dei cartelli pubblicitari è regolamentato dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Art. 13

Impianti pubblicitari a messaggio variabile

a - Definizione.

Si definisce "impianto a messaggio variabile" il mezzo pubblicitario avente la possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari variabili; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo elettro-meccanico ovvero attraverso sistemi elettronico digitali; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

b - Dimensioni e caratteristiche.

All'interno dei centri abitati, gli impianti a messaggio variabile non possono superare la superficie utile di 6.00 mq.

Gli impianti a messaggio variabile dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a 1,50 ml dal piano stradale.

All'interno dei centri abitati è vietato collocare impianti a messaggio variabile con periodo di variabilità inferiore a 5 sec.

Le strutture di sostegno dovranno essere di colore verde scuro o grigio antracite.

c - Ubicazione.

Dentro i centri abitati il posizionamento di tali impianti potrà avvenire purchè il loro posizionamento non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

In ogni caso il Comune valuterà nella fase istruttoria delle richieste autorizzative la localizzazione dell'impianto stesso.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Impianti a messaggio variabile.	Non consentita l'installazione.	Consentita l'installazione.	Consentita l'installazione.
Superficie massima	*****	Max 6.00 mq	Max 6.00 mq



Art. 14

Indicatori direzionali o preinsegne

a - Definizione.

Si definisce "indicatore direzionale o preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitarne il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

E' in ogni caso vietato collocare gli indicatori direzionali sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale e su ogni altro sostegno non predisposto allo scopo; tale tipologia di pubblicità si deve attenere a quanto prescritto dall'art.134 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495).

L'autorizzazione di tali indicatori direzionali potrà essere concessa:

1. per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale;
2. per attività di servizio privato di pubblico interesse (hotel, ristoranti, cinema, officine meccaniche, ospedali, farmacie ...).

I colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare le seguenti disposizioni:

- attività industriali artigianali e commerciali: fondo nero scritte gialle con riproduzione del logotipo aziendale;
- alberghi e ristoranti luoghi di pubblico interesse: fondo bianco scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo;
- indicazioni turistiche: fondo marrone scritte bianche con riproduzione del logotipo identificativo;

b - Dimensioni e caratteristiche.

Le targhe installate devono avere dimensioni di cm.100 di base x cm.20 di altezza, devono inoltre essere collocate su una struttura che si integri con il contesto urbano circostante sia per la scelta dei materiali che per la forma dei sostegni (potranno essere installati impianti realizzati con strutture di sostegno in alluminio estruso di colore grigio antracite o in fusioni di ghisa o in acciaio zincato verniciato).

Possono essere installati impianti direzionali come consentito dall'art.134 (1) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495).

Tutte le installazioni devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e quindi riportare semplicemente il nome, il logotipo della ditta e la relativa freccia direzionale; sono consentite installazioni singole o multiple su di uno o più pali.

Dentro i centri abitati possono essere installati impianti del tipo monofilare (massimo n° 6 tabelle) o bifilare (due monofilari affiancati con un massimo di n° 4 tabelle per ogni filare) a condizione che il posizionamento degli stessi non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Ogni tabella direzionale dovrà essere collocata in armonia con le indicazioni direzionali delle altre tabelle e nel caso vengano aggiunte altre tabelle nel corso del tempo dovrà, se necessario, essere riorganizzata la distribuzione delle tabelle stesse nell'impianto direzionale multiplo.

L'A.C. si riserva il diritto di stipulare una convenzione con terzi per l'apposizione di tale segnaletica.

c - Ubicazione.

Il posizionamento degli indicatori direzionali potrà avvenire purché non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale nel rispetto dell'art.81 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

L'A.C. si riserva il diritto di individuare nuovi punti di installazione e variare o annullare quelli esistenti.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente e delle indicazioni riportate nell'elaborato di Piano.

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Indicatori direzionali	Sono consentiti esclusivamente quelli indicanti luoghi turistici e luoghi di pubblico interesse (museo, carabinieri, tribunali, ecc.)	consentiti	consentiti
Dimensioni	100x20	100x20	100x20
Tipologia impianti	Strutture in ghisa o alluminio estruso.	Strutture in ghisa acciaio zincato o alluminio estruso.	Strutture in ghisa acciaio zincato o alluminio estruso.

Art. 15

Impianti pubblicitari di servizio (Pubblicità e Arredo Urbano)

a - Definizione.

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, paline, cestini, panchine, orologi, mappe della città ecc.) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari di servizio se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata in stretta correlazione con l'immagine dello spazio urbano in cui sono collocati in accordo con eventuali piani attuativi.

L'A.C. si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con ditte specializzate per l'installazione di questa tipologia di impianto, anche al fine di garantire l'uniformità di arredo.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Tali impianti pubblicitari andranno considerati per la loro qualità di inserimento in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e successivamente di quest'ultimo con il contesto urbano circostante; possono essere presentate proposte progettuali di inserimento di tali elementi anche per iniziativa privata; in questo caso tali inserimenti saranno regolamentati da un'apposita convenzione tra il soggetto privato e il Comune di Grammichele .

c - Ubicazione.

Dentro i centri abitati il posizionamento degli impianti pubblicitari di servizio potrà avvenire purché il loro posizionamento non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

d - Zonizzazione.

Non sussistono limitazioni zonali all'inserimento di tali sistemi purché il loro progetto di realizzazione ed installazione trovi motivate ragioni di inserimento, per qualità fisiche e visive, in rapporto armonico con il contesto ambientale in cui andranno a collocarsi.

Art. 16

Striscioni - Locandine - Stendardi

a - Definizione.

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse; le "locandine" possono essere utilizzate anche per manifestazioni e iniziative commerciali di pubblico interesse; possono essere in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata o in pvc e comunque luminosi solo per luce indiretta; la locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Per i limiti dimensionali si applicano le prescrizioni riportate nelle tabelle del paragrafo zonizzazione del presente articolo.

In ogni caso per la messa in opera degli "striscioni" a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio ed ancoraggio) di portalampade o lampioni o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenere tali agganci; l'aggancio può avvenire solo tramite sostegni ad hoc o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico.

La collocazione degli striscioni, simmetrica rispetto alla mezzzeria della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di 5,10 metri della parte inferiore del supporto pubblicitario e posti a distanza reciproca non inferiore a 20.00 metri.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, è ammessa solo nel periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.

c - Ubicazione.

Il posizionamento di striscioni, locandine e stendardi **dentro i centri abitati** potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

E' vietata la collocazione di striscioni, locandine e stendardi sulle recinzioni degli edifici, sulle balaustrate e sulle inferriate.

E' vietata la collocazione di locandine in materiale rigido semplicemente appoggiate al terreno in prossimità del bordo della carreggiata.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Striscioni	Consentito se collocato per la comunicazione/informazione culturale turistica ed istituzionale	Consentito	Consentito
Superficie massima	Non oltre i 10 metri quadrati	Non oltre i 10 metri quadrati	Non oltre i 10 metri quadrati
Tipologia impianti	PVC/Cotone	PVC/Cotone	PVC/Cotone
Stendardi	Consentiti se collocati per la comunicazione/informazione culturale turistica ed istituzionale	Consentiti	Consentiti
Superficie massima	2,00 mq.	2,00 mq.	2,00 mq.
Tipologia impianti	PVC/Cot./Carta	PVC/Cot./Carta	PVC/Cot./Carta

Art. 17**Pubblicità effettuata in forma ambulante tramite volantini e pubblicità temporanea****a. Definizione**

Pubblicità con volantinaggio effettuata mediante la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario previa Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale

Per pubblicità temporanea si individua l'Ufficio della Polizia Municipale per l'istruttoria e il rilascio della relativa autorizzazione.

b. Ubicazione e zonizzazione

La pubblicità con volantinaggio, di cui al precedente comma, è vietata in qualsiasi forma e modalità su tutto il territorio comunale, ferma restando la possibilità di distribuire il materiale pubblicitario mediante deposito dello stesso presso le cassette postali dei cittadini o brevi mani.

Art. 18**Teloni Tesi****a - Definizione.**

Essi sono costituiti da teli in cotone o PVC montati e tesi su apposito telaio tramite corde in nylon o di altro tipo che attraversano apposite linee di occhielli metallici in alluminio o comunque inossidabili.

Questi impianti possono essere collocati in cantieri edili ed ancorati ai ponteggi di servizio anche durante tutto il periodo previsto per l'inizio-fine lavori.

Nell'allegato elaborato grafico è localizzato il Telone Teso previsto a ridosso della parete cieca sita in Piazza Carlo Maria Carafa (area ex Carcere). Tale impianto

sarà utilizzato solo ed esclusivamente dal Comune di Grammichele per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale.

L'A.C. si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con ditte specializzate per l'installazione di questa tipologia di impianto, anche al fine di garantire l'uniformità di arredo.

b - Dimensioni.

Per i limiti dimensionali devono essere rispettate le norme previste dal presente P.G.I.P. per il tipo di mezzo pubblicitario al quale possono essere paragonati (o che sostituiscono) ogni volta che vengono utilizzati.

c - Ubicazione.

Per le distanze dovranno essere rispettate le norme previste dal presente P.G.I.P. per il tipo di mezzo pubblicitario al quale possono essere paragonati (o che sostituiscono) ogni volta che vengono utilizzati.

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Teloni tesi	*Consentito se collocato per la comunicazione/informazione culturale turistica ed istituzionale. * Consentiti nei cantieri edili.	Consentiti nei cantieri edili	Consentiti nei cantieri edili
Dimensioni massime	Sono funzione del soggetto da rappresentare e comunque compatibile con le dimensioni dell'area ad esso destinato.	Minori o uguali alla superficie dei ponteggi	Minori o uguali alla superficie dei ponteggi
Tipologia impianti	PVC/Cot.	PVC/Cot.	PVC/Cot.

Art. 19

Segno orizzontale reclamistico

a - Definizione.

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Non vi sono limitazioni particolari a patto che vengano realizzati con modalità e sistemi adatti ad evitare qualsiasi pericolo per il transito delle persone e dei mezzi sulla strada stessa; devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

c - Ubicazione.

Non esistono ulteriori divieti zonali in quanto questi elementi sono ammessi unicamente:

1. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
2. lungo il percorso di manifestazioni sportive, o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive (cfr. art. 51 comma 9 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Per essi non vi sono limitazioni alle distanze purché vengano rispettati i segnali stradali orizzontali.

d - Zonizzazione.

Sono vietate tutte le forme di segnalazione pubblicitaria su pavimentazioni stradali di pregio od in zone al alto valore urbano.

Art. 20

Pubblicità fonica

La pubblicità fonica è regolamentata dall'art.59 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. All'interno del centro abitato la pubblicità fonica, in forma fissa o sui veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

a) nel periodo dal 01.04 al 30.09 di ogni anno:

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30
- dalle ore 17,30 alle ore 19,30;

b) nel periodo dal 01.10 al 30.03 di ogni anno:

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30
- dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

La pubblicità fonica é vietata qualora l'A.C. ne ravvisi la necessità in occasioni e casi particolari per la salvaguardia di interessi di carattere generale.

E' altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1° Marzo 1991.

Art. 21

Pubblicità sui veicoli

La pubblicità sui veicoli deve attenersi a quanto disposto dall'art.57 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, è vietata la pubblicità su automezzi per conto terzi a titolo oneroso.

Gli automezzi classificati come "Auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie" (art.54 Codice della Strada; art.203 DPR 16/12/92 n.495, comma 2 lettera "q") qualora siano in sosta o parcheggiati devono attenersi alle norme previste per la cartellonistica.

Art. 22

Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari rifacendosi in maniera

prioritaria alle limitazioni dell'art. 52 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. Nelle autostazioni e nei parcheggi posti entro i centri abitati, il Comune di Grammichele prevede che possano essere collocati cartelli, insegne e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva, al netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso **il 5% della superficie occupata dall'autostazione o del parcheggio stesso.**

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio é ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari, quali mappe della città (luminose e non) abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato; tali mezzi pubblicitari dovranno essere inseriti con un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio di informazione aggiuntivo che colga l'occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività economiche del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l'utente si trova ovvero come servizio informativo sociale per indicare collocazione e/o la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi, numeri telefonici, o integrazione con punti Telecom.

Per quanto riguarda le dimensioni e le distanze bisogna attenersi alle norme previste dal presente piano.

Art. 23 Pubblicità su edifici.

a - Definizione.

Si definisce "pubblicità su edifici" la collocazione di cartelli, impianti pubblicitari a messaggio variabile ed altri mezzi pubblicitari su coperture o fronti architettonici.

Ove tali forme pubblicitarie verranno ad insediarsi, esse dovranno collocarsi sulla base di un progetto preciso per un corretto inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico ambientale urbano e/o paesaggistico.

b - Ubicazione.

Nella zona "1" è vietata l'installazione di pubblicità su edifici .

Nella zona "2" e nella zona "3" non è consentita pubblicità su coperture tranne che per strutture artigianali, commerciali, ricettive; è ovviamente consentita pubblicità su edifici quando questa consiste in insegne di esercizio.

La pubblicità sugli edifici è consentita in deroga alle distanze minime dettate dalle presenti norme purché siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Qualora venga richiesta l'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio in ancoraggio su edifici il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prevede che é vietata l'installazione di tali impianti pubblicitari su balaustre, inferriate e fregi.

c - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Pubblicità su edifici.	Non consentita	consentita.	consentita

Dimensioni massime dei singoli impianti installati.	-----	3,00 x 0,50	3,00 x 0,50
---	-------	-------------	-------------

Art. 24

Pubblicità nei cantieri

Non sono previste regolamentazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili; in tali situazioni comunque risultano presentarsi condizioni adatte per particolari inserimenti di carattere temporaneo con possibilità di proporre soluzioni originali sia a scopo pubblicitario generale che finalizzato ad espletare il procedere del lavoro e/o le tecnologie adottate in cantiere, nonché a prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico; in cantiere è possibile installare cartelli, teloni tesi in ancoraggio alla recinzione, sui ponteggi o autoportanti a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Non è consentita l'affissione cartacea di qualsiasi tipo.

Art. 25

Pubblicità nei chioschi e nelle edicole.

Sono consentiti solo impianti pubblicitari relativi alla specifica attività di esercizio commerciale da collocarsi a modo di insegna; sono vietate segnalazioni visive di dimensioni eccessive con lo scopo di recuperare la lieve consistenza volumetrica dell'attività; nel complesso i gestori di attività collocate in tali manufatti dovranno:

- allestire il proprio chiosco o vetrina con decoro;
- mantenere sempre in buono stato il materiale usato per l'appoggio dei giornali, riviste, libri, ecc;
- è vietato qualsiasi appoggio ai muri, alle recinzioni, agli alberi, alle lampade, e relativa distesa di corde e ferri;
- contenere l'occupazione del suolo nei limiti di spazio e di orario fissati dalla concessione;
- non dovranno in nessun caso appoggiare alcunché non autorizzato a terra, sopra i muri, sui sostegni o altri manufatti accessori di carattere urbano.

Art. 26

Transenne parapetonali.

a - Definizione.

Elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza massima di cm.90 ed avente la funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.

b - Dimensioni e caratteristiche.

Tali transenne parapetonali potranno collocarsi solo in presenza di un marciapiede o di un area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento; le dimensioni del cartello pubblicitario non potranno superare le dimensioni di cm.100 di base per cm.70 di altezza.

L'A.C. si riserva il diritto di stipulare una convenzione con terzi per l'apposizione di tali transenne parapetonali apportando eventualmente, se necessario, modifiche all'architettura della stesse .

c - Ubicazione.

Le transenne dovranno essere collocate,ove possibile,ad una distanza minima di cm.35 dal bordo della carreggiata e ad una distanza minima di cm.120 da eventuali ostacoli fissi (muri ecc.).

d - Zonizzazione.

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Transenne.	Non consentita	consentita	consentita
Dimensioni massime	*****	100x70	100x70
Tipologia impianti		Acciaio zincato verniciato di colore rosso, verde o grigio antracite.	Acciaio zincato verniciato di colore rosso, verde o grigio antracite.

Art. 27**Impianti "Tipo insegna"**

Gli impianti aventi caratteristiche simili alle insegne di esercizio e collocati fuori dalla sede dell'attività a cui si riferiscono o fuori dalle pertinenze accessorie delle stesse sono considerati a tutti gli effetti impianti pubblicitari e quindi sottoposti alle prescrizioni del presente piano.

La tipologia in esame non è ammessa all'interno della zona " 1 " Centro Storico.

Nella zona " 2 " e nella zona " 3 " Il posizionamento di tali impianti potrà avvenire purché non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale nel rispetto del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

L'A.C. si riserverà il diritto di valutare caso il rilascio o meno delle stesse Autorizzazioni.

Art. 28**Insegne di esercizio****a - Definizione.**

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta a caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e marchi, installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa: può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b - Criteri generali di installazione.

1. Le insegne di esercizio potranno essere ancorate alle strutture dell'edificio sede dell'esercizio da pubblicizzare o potranno installarsi su sostegni autonomi direttamente ancorati al suolo.

2. Non sono ammesse insegne di esercizio installate su sostegni autonomi direttamente ancorati al suolo nella zona " 1 " *Centro Storico*.
3. Negli interventi edilizi degli edifici esistenti o nelle progettazioni ex novo, qualora ai piani terra o ai piani superiori siano previste attività commerciali che comportino l'esigenza dell'apposizione di insegne dovranno prevedersi gli spazi di collocazione in sede progettuale.
4. Il posizionamento delle insegne non dovrà in alcun caso interferire con gli elementi architettonici delle facciate; in presenza di inferriate le insegne, non dovranno coprirle ma essere poste all'interno delle stesse.
5. Il tipo di luminosità potrà essere:
 - con sorgente luminosa esterna purché la stessa non crei disturbo alla visibilità - viaria;
 - con sorgente luminosa interna (a cassonetto con luce in trasparenza);
 - a luce propria con realizzazioni a tubi al neon o con lettere a scatolare chiuso opache o traslucide.
6. Nella realizzazione delle insegne non potranno essere impiegati materiali riflettenti come vetri a specchio .
7. Negli edifici dove esistono apposite modanature per il collocamento di scritte e insegne esse non potranno in nessun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso.
8. In nessun modo le insegne devono interferire con la segnaletica stradale e la toponomastica.
9. In tutti i casi la realizzazione delle insegne potrà essere effettuata solo con materiali che garantiscano un corretto inserimento architettonico.
10. Non è consentito il posizionamento di insegne di esercizio sulle coperture o sui terrazzi.
11. Le insegne di esercizio ancorate al suolo dovranno rispettare le stesse distanze prescritte per i cartelli .
12. In tutti gli stabilimenti artigianali industriali o commerciali è consentita l'installazione di insegne di esercizio sulle pareti esterne dei fabbricati lateralmente alle porte d'ingresso o vetrine, o internamente ai bordi dei cornicioni delle coperture, purché non superino le dimensioni cm. 300 x cm. 50 e non siano emergenti rispetto alla facciata esterna della tamponatura perimetrale, eseguite con ceramiche decorate, o decorazioni pittoriche su pareti (tromp l'oeil) o con teloni colorati o a cassonetto o con materiali in armonia con la struttura e l'architettura ospitante l'attività; l'illuminazione potrà essere effettuata mediante faretto.

c - Ubicazioni nelle zone .

1. Nella zona " 1 " *Centro Storico* le insegne delle attività commerciali non dovranno sporgere dal filo della parete esterna ed in particolare sono vietate le insegne a bandiera.

Le insegne a parete non potranno essere installate in modo da sovrapporsi agli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, basamenti, stucchi, cornici marca piano, ringhiere, lesene né interessare arcate di portici e sottoportici e relative strutture architettoniche, nonché tetti,

cornicioni e terrazzi; esse potranno essere collocate all'interno degli stipiti delle aperture;

I materiali devono essere congrui rispetto a quelli del contesto.

Sono vietate le insegne luminose.

Non sono consentite insegne di esercizio a bandiera tranne quelle indicanti servizi di utilità pubblica (Farmacie, Forze dell'ordine e strutture di Pronto Soccorso. Tali insegne a bandiera non devono superare la dimensione di 50 cm x 50 cm.

2. Per le insegne installate nei vani porta vetrina o sovraporta dovrà essere rispettato un incasso minimo di 5 cm. per consentire la lettura esatta del taglio dell'apertura.
3. Nelle zone " 2 " e " 3 " la posa in opera delle insegne di esercizio potrà avvenire parallelamente alle facciate dell'edificio in aderenza delle facciate stesse ed installate possibilmente entro l'apertura del vano porta, vetrina o sovraporta, o lateralmente alle aperture. Nel caso in cui l'insegna non venga installata entro il vano porta, vetrina o sovraporta, è consentita l'installazione di insegne sopra la porta con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura, un'altezza massima di cm. 50 e uno spessore massimo di cm.15.
4. Nelle zone "2 e 3" possono realizzarsi tipologie di insegne anche a cassonetto con illuminazione per trasparenza, o insegne con lettere illuminate di qualsiasi materiale. Non sono consentite le insegne di esercizio a bandiera tranne quelle per indicare esclusivamente servizi di pubblica utilità: farmacie, ospedali, forze dell'ordine, distributori di benzina, tabaccherie.
5. Nel caso di esercizio con più di una vetrina, soltanto nella zona "2 e 3" è possibile installare insegne di esercizio che vanno da un limite estremo di una vetrina di lato al limite estremo della vetrina di lato opposto rispetto alla prima. L'A.C. si riserva il diritto di valutare caso per caso il rilascio o meno delle stesse Autorizzazioni.

Art. 29

Mezzi pubblicitari gonfiabili

(PUBBLICITÀ A MEZZO AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI)

La pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale. La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione.

Art.30

Pubblicità commerciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico

All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simili o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto altrui. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori.

Art. 31

Apposizione di mostre vetrine e bacheche

a - Definizione.

Si definiscono "mostre", "vetrine" e "bacheche" tutti quegli impianti, ubicati nella sede dell'attività commerciale, politica, sociale, o di altro genere, che svolgono la funzione di pubblicizzare l'attività stessa.

b - Criteri generali di installazione.

Negli interventi di recupero degli edifici o nelle progettazioni ex novo qualora ai piani terra o ai piani superiori siano previste attività commerciali che comportino l'esigenza dell'apposizione di mostre, vetrine e bacheche, dovranno prevedersi gli spazi di collocazione in sede progettuale.

Ove tali forme pubblicitarie verranno ad insediarsi, esse dovranno collocarsi sulla base di un progetto preciso per un corretto inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico ambientale urbano.

c - Dimensioni e caratteristiche.

Le bacheche, le mostre e le vetrine devono avere dimensioni massime di base cm.70, per una altezza massima di cm.50 ed uno spessore massimo di cm.7.

d - Zonizzazione.

Non esistono limiti, tranne che per la zona *"I" Centro Storico* e lungo gli assi viari di Corso Cavour, Corso Roma e Corso Vittorio Emanuele dove è vietata la collocazione.

Art.32

Attuazione del Piano

Il Piano si attua con le seguenti modalità:

1. Secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle affissioni Pubbliche (Decreto Legislativo 15.11.93 n.507)
2. "Pacchetti Pubblicitari", istituiti in funzione delle disponibilità e delle previsioni di Piano, che l'Amministrazione Comunale può concedere in affidamento, a Ditte specializzate o comunque a ditte iscritte alla rispettiva categoria, a particolari condizioni e/o convenzioni. (allegato al presente fascicolo il CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI A SOGGETTI PRIVATI).

I pacchetti possono essere costituiti da più tipologie di impianti pubblicitari, il numero degli stessi e le relative quantità saranno definiti successivamente alla approvazione del presente Piano.

3. In presenza di prevalente interesse pubblico teso al finanziamento di opere o attività, l'Amministrazione potrà, attraverso particolari convenzioni con privati, concedere l'installazione di cartellonistica su suolo pubblico.
4. Mediante la realizzazione di specifici progetti di Arredo Urbano.

Art.33

Autorizzazione

Per l'ottenimento del rilascio del regolare permesso di installazione, ci si deve attenere alle seguenti disposizioni:

1. è vietato esporre qualsiasi mezzo pubblicitario sopra elencato prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte dell'A.C. o da chi è chiamato a rilasciarla;
2. deve essere prodotta istanza di Autorizzazione per ogni singolo impianto.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sottoporre l'impianto a prescrizioni particolari che verranno stabilite in sede di rilascio dell'Autorizzazione ;
4. in ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o Enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati; in particolare per la richiesta di Autorizzazioni per impianti pubblicitari lungo la S.S. dovrà essere preventivamente richiesto il relativo *nulla-osta* da parte dell'Ente A.N.A.S.; inoltre, in sede istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni, si dovrà tener presente il parere della Polizia Municipale e della Società che gestisce le riscossioni dei tributi per uso di pubblicità;

Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
5. in tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede pubblico dovranno altresì osservare, oltre alle disposizioni del Piano, anche tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza;
6. una volta rilasciata l'autorizzazione l'impianto pubblicitario dovrà essere collocato secondo quanto stabilito dal progetto e dalle eventuali osservazioni relative all'installazione ed in ogni caso andrà esposta bene in vista la targhetta di identificazione.
7. devono essere sempre osservate le norme di sicurezza ed incolumità pubblica previste dalla legislazione vigente e comunque in ogni caso il Titolare dell'autorizzazione si assume tutte le responsabilità giuridiche relative alle dichiarazioni di conformità sulla messa in opera e sulle caratteristiche tecnico-fisiche dell'impianto pubblicitario autorizzato; pertanto il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'inosservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "status quo ante".

Art. 34

Procedura di presentazione dell'istanza di Autorizzazione permanente

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione diretta, deve contenere:

1. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
2. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

1. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;
2. documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato; le due fotografie, una panoramica e l'altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm 9 x 12 ;
3. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;
4. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:
 - a. per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
 - b. per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.
 - c. per le insegne luminose occorre lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) debitamente sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice.

Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l'inserimento ambientale del manufatto ed il suo inserimento nel contesto urbano circostante.

5. Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
 - a. il rispetto delle norme P.G.I.P.;
 - b. la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali di cui al presente Regolamento;
 - c. idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità.
6. Versamento di Euro 25.82, per diritti di istruttoria e rimborso stampati, da eseguire sul c.c.p. n° 15892953, intestato a : Comune di Grammichele – Servizio di Tesoreria.

Ogni istanza dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto e ad ogni singolo manufatto.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 35

Procedura di presentazione dell'istanza di Autorizzazione temporanea

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione temporanea per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare relativa domanda al competente Ufficio di Polizia Municipale, correlata da una descrizione sommaria



dell'impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione , anche l'ubicazione , la forma , le dimensioni, le scritte, i colori ecc...

Art. 36

Variazioni del messaggio pubblicitario

E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione, senza alcuna comunicazione all'ufficio.

Per gli impianti non aventi dimensioni standard, la variazione del messaggio pubblicitario è soggetta a nuova autorizzazione.

Art. 37

Durata e rinnovo dell'Autorizzazione

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dell'A.C. da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità della prima istanza.

In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 3 anni, è da considerarsi scaduta senza necessità di disdetta.

L'autorizzazione all'installazione di **gigantografie** pubblicitarie su ponteggi, ha validità per il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se il ponteggio è installato in proprietà privata, fino alla conclusione dei lavori.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 7 gg. antecedenti l'evento e 24 ore successive.

Art. 38

Obblighi dell'intestatario dell'autorizzazione

L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'autorizzazione, previa corresponsione del canone dovuto.

Entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario allegando una o più foto in formato digitale o stampate per ogni impianto pubblicitario istallato.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

1. Effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
2. Effettuare tutti gli interventi necessari per garantire il buono stato di conservazione ed il buon mantenimento degli stessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza in caso di inosservanza al citato obbligo, il Comune, previa diffida , può disporre la revoca dell'autorizzazione;
3. Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
4. Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltreché in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;

5. Provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell' autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
6. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - **Comune di Grammichele;**
 - **soggetto titolare;**
 - **numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.**
7. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 39

Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse.

Anticipata Rimozione.

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per necessità estetiche per demolizioni o costruzioni per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato.
2. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'Autorizzazione .
3. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi , né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi , spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste dal presente piano.
4. E' fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.
5. Nei casi di rimozione previsti dal presente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

Art. 40

Voltura dell'autorizzazione

La voltura dell'autorizzazione avviene mediante semplice comunicazione all'Ufficio competente del nuovo intestatario.

Art. 41

Cessazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata prima dei tre anni per i seguenti motivi:

- motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune;
- rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo originale.

Art. 42

Mezzi pubblicitari abusivi o realizzati in difformità dalla autorizzazione.

Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la

prescritta preventiva autorizzazione.

Sono considerate abusive, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

Art. 43

Penalità, sanzioni interessi, copertura immediata e rimozione.

Per le installazioni abusive

si applica una sanzione amministrativa pecuniaria **pari al 200% della tassa dovuta.**

Per le installazioni difformi

si applica una sanzione amministrativa pecuniaria **pari al 100% della tassa dovuta.**

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il Comune, per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa o per i quali non sia stato effettuato il pagamento della relativa tassa, può disporre la copertura della pubblicità con essi effettuata in modo che sia privata di efficacia, con invito ai responsabili di provvedere immediatamente. Decorso il predetto termine il Comune provvede d'ufficio.

Tale copertura potrà essere effettuata con le modalità ritenute più congrue ed opportune e delle operazioni compiute verrà redatto apposito processo verbale.

L'impianto sarà privo di efficacia pubblicitaria fino a quando i responsabili della violazione non provvederanno a ripristinare lo status quo ante ovvero a ripristinare la pubblicità in modo conforme.

Indipendentemente dalla copertura, nei casi in cui gli impianti suddetti siano installati in difformità dal Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti o in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il Comune provvede alla rimozione e alla custodia dell'impianto, previa diffida all'installatore e/o a colui che dispone materialmente o giuridicamente del mezzo pubblicitario, a provvedere direttamente e a proprie spese.

Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione.

L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

Quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo vale ai soli fini dell'applicazione della relativa tassa ; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, poiché non corregge le irregolarità dell'installazione.

Art. 44

Definizione agevolata delle sanzioni.

La sanzione per omesso o parziale o tardivo versamento della tassa può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli uffici delegati al controllo e delle quali il

soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

al 3.75 + interessi legali correnti nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento della tassa o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

all'30% + interessi legali correnti nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento della tassa o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento della tassa dovuta.

Art. 45

Diffida ad adempiere ad attività di controllo.

Nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare le sanzioni amministrative per quanto riguarda le installazioni abusive di mezzi pubblicitari. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, si procederà alla riscossione coattiva.

Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.

Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale costituisce titolo per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

I controlli sulla pubblicità, sulle insegne di esercizio e sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e dal diritto sulle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92.

E' altresì conferita al personale della Direzione Entrate la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra indicato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

Art. 46

Contenzioso.

Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971;

Le controversie concernenti l'applicazione del tributo sono riservate alle commissioni tributarie di competenza.

Art. 47

Vigilanza.

In base a quanto previsto dall'art. 56 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, il Comune di Grammichele, provvederà ad istituire controlli che avranno cadenza regolare e verranno affidati a personale tecnico autorizzato, competente ed istruito a tale incarico; controlli che verranno effettuati "a campione" sul territorio di propria competenza al fine di verificare la corretta realizzazione e l'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato per quello di nuovo insediamento; vigilerà anche sullo stato di conservazione e sulla buona

manutenzione, oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse; procederà alla redazione di un apposito verbale di congruità di installazione ovvero darà avvio all'iter procedurale secondo i termini di legge qualora siano verificate condizioni di abusivismo, irregolarità di installazione od impianto pubblicitario difforme da quello autorizzato e dovrà essere rimosso a cura ed a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 8 (otto) giorni dall'inoltro del verbale.

In caso di inadempienza, si procederà d'ufficio secondo l'iter di Legge.

Art. 48

Norme transitorie e finali.

Il Comune di Grammichele in relazione ai disposti del P.G.I.P. e ad esigenze di pubblica necessità, quali la sicurezza e l'incolumità pubblica, oppure in base a disposizioni di legge, può disporre la revoca motivata delle autorizzazioni in corso per impianti pubblicitari ovunque allocati.

1. Per quanto riguarda l'impiantistica esistente al momento della entrata in vigore del presente Piano, il Comune di Grammichele si atterrà alle seguenti direttive:

- **Affissioni cartacee** : l'A.C. entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano si riserva il diritto di recuperare ed adeguare alla nuova normativa gli impianti di affissione esistenti;
- **Cartellonistica** : entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano., tutti i cartelli esistenti dovranno essere adeguati;
- **Indicatori direzionali o preinsegne** : entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano., tutti gli impianti dovranno immediatamente essere adeguati allo stesso o eventualmente eliminati;
- **Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità e arredo urbano)**: gli impianti esistenti potranno essere mantenuti eliminati o sostituiti a scelta dell'A.C.
- **Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggi** : gli impianti esistenti, entro un anno dall'entrata in vigore del Piano, dovranno uniformarsi alle prescrizioni dello stesso;
- **Pubblicità nei chioschi e nelle edicole** : gli impianti esistenti, dalla data di entrata in vigore del Piano, dovranno uniformarsi alle prescrizioni dello stesso ;
- **Transenne parapetonali**: gli impianti esistenti dovranno essere adeguati al nuovo Piano nei tempi prescelti dalla stessa A.C.;
- **Impianti "Tipo insegna"**: gli impianti esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del Piano entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dello stesso;
- **Apposizione di mostre, vetrine e bacheche**: le bacheche esistenti ubicate nelle sedi delle attività commerciali, politiche, sociali, o di altro genere, dovranno essere adeguate ai colori, alle dimensioni, ecc., entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano ; le bacheche esistenti che invece non sono ubicate nelle sedi delle attività commerciali, politiche, sociali, o di altro genere, dovranno essere rimosse immediatamente.

Art. 49

Sanzioni

Per le inadempienze, gli abusi e la non osservanza parziale o totale del presente regolamento, in ragione della quale possono insorgere denunce per danni verso la cosa pubblica, la proprietà o le persone, si rimanda alle relative sanzioni tributarie ed amministrative secondo i termini di Legge (art.23 c.11,12,13 del Codice della Strada, ecc..).

Art. 50

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della esecutività della delibera di approvazione.

Entro un anno dalla decorrenza il Comune di Grammichele si riserva la facoltà di verificare la applicazione del presente Regolamento, introducendo tutte quelle modifiche che si riterranno opportune.

Art. 51

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente piano si applicano le norme previste in materia di pubblicità dal D.L. 507 del 15.11.1993, mentre per le specifiche di sicurezza stradale si rimanda alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione nonché alle loro successive variazioni e modificazioni.

Art. 134 (Segnali turistici e di territorio) del D.P.R. N.495 del 16 Dicembre 1992. (Stralciato dal Codice della Strada)

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'art.78, comma 2:

- a. turistiche;
- b. industriali, artigianali, commerciali;
- c. alberghiere;
- d. territoriali;
- e. di luoghi di pubblico interesse.

I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. **Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.**

3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II. 294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.

5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig. II.297).

8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.

10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

- a. un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298);
- b. un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
- c. una serie di segnali di specializzazione di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301).

11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

Allegato 1

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI A SOGGETTI PRIVATI.

ART. 1

- OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la Concessione di pacchetti di impianti pubblicitari previsti dal Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e destinati alla gestione da parte di Ditte private.

Le ditte concessionarie dei pacchetti relativi agli impianti pubblicitari hanno l'obbligo di fornire, collocare e mantenere gli impianti di cui sono Concessionari.

ART. 2

- CONCESSIONI

L'Amministrazione Comunale, sulla scorta dei pacchetti di impianti pubblicitari disponibili, provvederà a far affiggere, nell'ambito del territorio comunale, apposito Avviso nel quale saranno indicate le modalità di presentazione della richiesta di assegnazione di ogni singolo pacchetto, nonché i termini di scadenza per la presentazione delle richieste.

ART. 3

- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di :

- a. prima di procedere alla collocazione delle strutture degli impianti, presentare all' A.C., per l'approvazione da parte dell' Ufficio competente, gli elaborati previsti all'art. 34 delle N.T.A. del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
- b. fornire e collocare a proprie spese gli impianti oggetto della concessione, secondo la tipologia e nei siti previsti dal Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nonché la collocazione in ogni singolo impianto, del nome della ditta e del corrispondente numero dell'impianto;
- c. rimuovere tutti gli impianti eventualmente esistenti al momento della stipula del contratto di concessione e che si trovano nei punti o luoghi indicati per gli impianti da collocare;
- d. curare la manutenzione degli stessi per tutta la durata dell'appalto, garantendo l'efficienza il decoro e la pubblica incolumità;
- e. curare la deaffissione periodica negli impianti in gestione e provvedere a conferire i manifesti negli appositi contenitori previsti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

- f. provvedere ad ogni eventuale e necessaria verifica di tenuta e di stabilità degli impianti gestiti, avvalendosi di tecnici e professionisti abilitati che ne dovranno attestare la regolarità;
- g. provvedere ai lavori di dismissione, manutenzione e collocazione dei nuovi impianti nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- h. provvedere ad assicurare gli impianti per danni contro persone o cose scaturenti in dipendenza dell'utilizzo degli stessi, copia della polizza assicurativa verrà allegata al contratto;
- i. l' A. C. è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito alla gestione degli impianti per danni causati a terzi;
- j. provvedere al pagamento, al Comune di Grammichele oppure al concessionario della riscossione, dell'imposta annuale della pubblicità secondo il numero e la superficie degli impianti in concessione;
- k. provvedere, ove dovuto, al pagamento della Tassa sull'occupazione delle Aree Pubbliche (COSAP) al Comune di Grammichele oppure al concessionario della riscossione;
- l.

ART. 4

- DURATA DELL'APPALTO

La concessione di ogni pacchetto contenenti impianti pubblicitari avrà la durata di anni tre con inizio dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza del periodo contrattuale e cessato il servizio di cui al presente capitolato, la Ditta concessionaria dovrà provvedere a rimuovere gli impianti entro il termine categorico di 30 giorni e nel caso di mancata esecuzione l'A.C. provvederà direttamente in danno della Ditta e le spese sostenute saranno prelevate dalla cauzione versata dalla Ditta di cui al successivo art.7.

ART. 5

- REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Possono chiedere di partecipare alla assegnazione di pacchetti pubblicitari di cui al presente Capitolato d'Oneri le ditte specializzate nell'attività di pubblicità iscritte all'Albo Nazionale se esistente, oppure iscritte all'apposita categoria ed attività presso la C.C.A.A.

ART. 6

- RICHIESTA DI CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

Le ditte interessate potranno, entro il termine di gg.30 (trenta) dalla data di affissione dell'avviso pubblico, presentare istanza per acquisire la priorità all'affidamento in concessione di uno o più pacchetti pubblicitari.

Nell'affidamento della concessione dei pacchetti di impianti l'A.C. procederà nel modo seguente: per garantire trasparenza e concorrenza di mercato si procederà all'estrazione a sorte delle Ditte concorrenti e verrà affidato in concessione n° 1 (uno) pacchetto di impianti a ciascuna ditta secondo l'ordine cronologico di estrazione e fino alla concorrenza delle disponibilità.

Successivamente, qualora ve ne fosse richiesta e disponibilità, si provvederà ad un ulteriore giro di assegnazione, tenendo sempre conto dell'ordine cronologico di estrazione.

ART. 7

- CAUZIONE

Il Concessionario è tenuto, prima alla stipula del contratto, a prestare cauzione di importo pari a **Euro 2582.28** (duemilacinquecentoottantadue,28).

Tale cauzione può essere prestata in numerario, in titoli di Stato, mediante polizza fidejussoria rilasciata da compagnia di assicurazione o mediante fideiussione bancaria.

ART. 8

- RESPONSABILITA' DEI SERVIZI - SANZIONI

La gestione degli impianti pubblicitari previsti nel presente appalto è affidata alla ditta concessionaria che vi provvederà direttamente a proprie spese ed avendo sollevato il Comune da ogni responsabilità anche semplicemente colposa e da oneri verso terzi.

ART. 9

- PENALITA'

Qualsiasi inadempienza rispetto agli obblighi previsti dal presente capitolato, comporterà l'irrogazione di una sanzione, da **Euro 258,23** (duecento-cinquantotto,23) ad **Euro 516.46** (cinquecentosedici,46), dopo adeguata contestazione dell'Ufficio.

Le ripetute contestazioni, per più di tre volte rispetto alle inadempienze di cui sopra, senza adeguate giustificazioni, comporteranno l'intervento in danno da parte dell'Ente con incameramento della cauzione fino a capienza.

ART. 10

- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI

IL Concessionario, oltre a mantenere in efficienza e sicurezza gli impianti in gestione, può gestire direttamente il servizio di affissione e deaffissione dei manifesti pubblicitari.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono fra l'appaltatore ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'A.C.

L'appaltatore è tenuto a regolarizzare le posizioni retributive, contributive ed assicurative del personale in conformità alle norme vigenti.

L'appaltatore è tenuto alla presentazione dei Piani di Sicurezza di cui alla legge 10/91.

Nel caso in cui l'attuazione del P.A.P.G.I.P. per le sue caratteristiche e dimensioni ricada nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 494 del 14.08.1996 e successive modifiche apportate con D.Lgs. 528 /1999, la ditta aggiudicataria responsabile dei lavori, ai sensi dell'art.2 della lettera C, dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti ed obblighi previsti nel decreto medesimo.

ART. 11

- VIGILANZA

Il Comune esercita la vigilanza sulla gestione degli impianti ed a tal fine può ordinare adempimenti, richiedere notizie, dati e disporre ispezioni sulla regolare gestione degli impianti. Qualora dall'ispezione dovessero emergere irregolarità inerenti la tenuta degli impianti o inadempienze, eventuali spese per le indagini saranno poste a carico della ditta appaltatrice.

ART. 12

- DIVIETO DI SUBAPPALTO.

E' fatto divieto alla ditta Concessionaria di cedere o subappaltare a terzi la gestione degli impianti oggetto del presente capitolato.

La mancata ottemperanza a tale divieto, l'A.C. riterrà inesistente qualsiasi accordo o contratto stipulato tra la Ditta Concessionaria e terzi, e pertanto, tale evento comporterà la decadenza della Concessione alla gestione degli Impianti lo scioglimento del contratto senza altre formalità oltre alla semplice comunicazione scritta.

ART. 13

- DICHIARAZIONE DI DOMICILIO.

La ditta dovrà dichiarare, precedentemente alla stipula del contratto, la propria domiciliazione eletta nel Comune di Grammichele.

ART. 14

- CONTROVERSIE.

Per controversie che dovessero insorgere durante la gestione degli impianti competente sarà il Tribunale di Grammichele.

ART. 15

- SPESE DI CONTRATTO.

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto sono poste a carico della Ditta Concessionaria.
